

N. R.G. 41574/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luigi Argan	Presidente
Cecilia Pratesi	giudice rel
Damiana Colla	giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento introdotto da **[REDACTED]**, nato in BANGLADESH l'1.1.1983 (c.u.i. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv.to Annalaura Carbone, nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma; con l'intervento del Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione internazionale con ricorso depositato il 12.6.2018.

La vicenda personale del richiedente ed i motivi del diniego:

Il ricorrente, confermando la narrazione effettuata in Commissione, in sede giudiziale ha dichiarato: " Sono nato l'1.1.1983 in Bangladesh nel distretto di Noakhali, nel villaggio di Krisnopur; sono musulmano. Sono partito dal Bangladesh il 23 aprile 2013 con l'aereo. In Bangladesh sono rimasti i miei genitori, un fratello due sorelle. Sono sposato ed ho due bambini, di 9 e 6 anni. Tutti i miei familiari vivono attualmente a casa del fratello di mio padre, io ho frequenti contatti con loro. Ho frequentato la scuola per 3-4 anni e ho lavorato come agricoltore su terreni di proprietà altrui e come autista di riscid. I miei genitori sono anziani e malati, mio padre ha un braccio paralizzato e non lavora più. I miei guadagni in Bangladesh non mi consentivano di sostenere i miei familiari. Io sono il più grande dei miei fratelli, loro vanno ancora a scuola e non hanno un lavoro. Per venire in Italia abbiamo venduto la casa ed il terreno a mio zio, fratello di mio padre, con quei soldi e con altri chiesti in prestito a mio suocero ed ai miei amici sono riuscito a partire. I miei familiari vivono con mio zio e la sua famiglia, lui vuole del denaro per ospitarli e loro gli danno parte di quello che io invio loro per pagare l'affitto. Mia moglie ha avuto un problema di salute ed io ho dovuto e devo pagare le sue cure. Da quando sono in Italia ho lavorato presso bancarelle, vendendo fiori, per un anno come domestico con regolare contratto ed ora, da tre mesi, sono stato assunto presso un negozio di generi alimentari e riesco ad inviare ad i miei familiari circa 300 euro al mese."

La Commissione ha respinto la richiesta sul rilievo che la vicenda posta a base dell'espatrio fosse scarsamente credibile e generica, fondata esclusivamente su motivazioni economiche.

Le richieste declinate nel ricorso e la protezione accordabile:



Appare condivisibile la conclusione della Commissione laddove ravvisa che la decisione del ricorrente di espatriare sia connessa ad una condizione di grave indigenza, e non sia fondata su rischi di persecuzione o minacce alla sua sicurezza personale. Pertanto non può essere presa in considerazione la concessione dello status di rifugiato, che presuppone una condizione di persecuzione, così come difettano i presupposti della protezione sussidiaria di cui all' art.14 lettere a) e b) del d. lvo 251/07, che contemplano rispettivamente il rischio di condanna a morte o di esecuzione della pena di morte ed il rischio di tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, prospettive neppure lontanamente evocate nella fattispecie.

Per quanto attiene alla terza forma di protezione sussidiaria, riconducibile alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. 26202/2017 e precedenti conformi ivi richiamati), è *dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione.* Le informazioni reperibili sul paese (v. <https://www.ecoi.net/en/document/1422240.html> World Report 2018 - Bangladesh) non restituiscono l'immagine di un luogo colpito da violenza endemica al punto che la sola presenza sul territorio possa costituire un rischio per l'incolumità (art. 14 lettera c) che individua quale motivo di riconoscimento della protezione sussidiaria *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).*

Ciò pur dando conto che il Bangladesh vive una condizione di persistente instabilità, (v. Freedom in the World 2017 – Bangladesh, pubblicato il 2 giugno 2017 su Refworld) che il clima politico è in costante fermento, e persistono scontri tra la Lega Awami al potere ed i partiti di opposizione.

Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, si ritiene che alla fattispecie sia applicabile *ratione temporis* la disciplina dell'art. 5 comma 6 d.lvo 286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018, trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale specificamente dettata per regolare i procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 prel ; tale impostazione è stata peraltro da ultimo sostenuta anche dalla recentissima pronuncia della Cassazione 4890/2019, che ha peraltro chiarito (nei termini di cui in dispositivo) quale sia il regime giuridico della protezione accordata a tale titolo alle domande proposte prima della entrata in vigore del d.l. 113/18.

Ora il ricorrente chiede di valorizzare la sua attuale situazione lavorativa: egli, infatti, da gennaio 2019 è stato assunto con un regolare contratto come commesso presso un negozio di generi alimentari in Roma, come si evince dalle buste paga e dalle ricevute dei versamenti INPS. E' noto al collegio l'arresto di cui alla sentenza 4455/18 della Corte di Cassazione, secondo cui il solo dato della integrazione sociale non è sufficiente a giustificare l'ammissione del migrante alla protezione umanitaria, ma deve essere considerato unitamente ad altri specifici fattori di fragilità.

Ebbene, nel caso del sig. ~~XXXX~~, va tenuto conto che egli, figlio primogenito, ha rappresentato e rappresenta per i familiari l'unica fonte di sostentamento, come dimostrano le ricevute dei versamenti effettuati alla sua famiglia, depositate in atti. Il Bangladesh è uno degli stati più poveri del mondo. Metà della sua popolazione vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà.

La mancanza del lavoro, la povertà e lo scarso rispetto dei diritti umani concretano una forte spinta all'emigrazione.



Il Paese inoltre ha pochi terreni coltivabili ed è soggetto a continue inondazioni che si alternano a periodi di siccità estrema.

In queste condizioni, gli strati di popolazione più poveri e marginali, si trovano in una situazione di equilibrio talmente precario, che ogni evento fuori dalla norma (un raccolto perso, una disputa legale, un'eredità contesa) può precipitarli in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica.

È su queste situazioni che intervengono ampiamente fenomeni di sfruttamento. La fuga rappresenta a volte non solo l'unica via di riscatto possibile ma anche il risultato di pressioni da parte di usurai e trafficanti che su tali viaggi speculano abbondantemente. Il debito contratto, oltre a prevedere interessi altissimi, spesso attiva infatti anche un'altra forma di prevaricazione: la garanzia reale dei beni immobili (case, negozi, terreni) dati in pegno in cambio del prestito (in altre parole il patto commissorio vietato dal nostro ordinamento: infatti in caso di mancato pagamento nei tempi previsti, l'usuraio incamera i beni dati in garanzia, lasciando i debitori privi di tutto, ed esponendo i familiari rimasti in patria a rischio di lavoro forzato. <https://www.atlanteguerre.it/vite-appese-al-debito-di-viaggio/> <http://www.lejournalinternational.info/it/bangladesh-leau-coule-pauvrete/>; <https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bg&v=69&l=it>; https://www.ecoi.net/en/file/local/1420878/1226_1514469257_bangladesh-country-overview-december-2017.pdf)

Non sembra vano pertanto richiamare il significativo passaggio della già citata sentenza 4455/2018 della Corte di Cassazione, secondo la quale “ *la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri a rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità*”; si legge ancora che “ *la vulnerabilità può essere una esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, o essere conseguente ad una situazione politico economica molto grave con effetti di impoverimento radicale ... o anche discendere da una situazione geo politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili)*”; dunque non è trascurabile il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia;

Si ritiene sussistano i presupposti per concedere la protezione umanitaria al ricorrente.

Atteso l'accoglimento parziale della domanda, e la mancata costituzione del ministero, le spese di lite possono dichiararsi irripetibili.

p.q.m.

il Tribunale, dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dell'art 5, comma 6, del D.lvo 286/98 nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.l. 113/18 e, per l'effetto, dispone il rilascio ad opera del Questore del relativo permesso di soggiorno con la dicitura “casi speciali”, soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018;

Spese irripetibili

Così deciso in Roma, il 5.4.2019

Il Presidente

Luigi Argan

